

Repertorio n. 38451

Raccolta n. 22286

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI ASSOCIAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

Il cinque luglio duemilaventuno alle ore diciotto e minuti dodici

(5.7.2021 h. 18.12)

in Torino, nel mio studio di Via Cialdini numero sedici.

Avanti a me Riccardo Cinque, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinero-lo, è presente la signora:

- **SEGRE Manuela**, impiegata, nata a Torino (TO) il 19 agosto 1958, residente in Torino (TO), Via Susa n. 60, la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "**DARE VOCE AL SILENZIO ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE**" siglabile "**DARE VOCE AL SILENZIO ONLUS**", associazione non riconosciuta, con sede legale in Torino, Via Ponza n. 3, codice fiscale 97822760019, costituita con atto ricevuto dal Notaio Gianluca ELEUTERI di Torino in data 12 luglio 2017, repertorio numero 87207/23949 registrato a Torino 2 il 13 luglio 2017 al numero 17680 serie 1T, iscritta all'Anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte con decorrenza dal 12 luglio 2017, Prot. 2017/77378 del 27 luglio 2017.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria della suddetta associazione, convocata in questo giorno, luogo ed ora - in seconda convocazione - per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione nuovo statuto sociale per adeguamento alla riforma del Terzo settore;
2. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue: assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e di statuto, nonchè per unanime designazione dei presenti, la sopra generalizzata comparente signora SEGRE Manuela la quale,

constatato e dato atto

- che del Consiglio Direttivo sono presenti essa comparente, Presidente, e la signora:

* **SEGRE Claudia**, nata a Torino (TO) il 3 marzo 1965, codice fiscale SGR CLD 65C43 L219F, Consigliere, in collegamento da Bari,

mentre ha giustificato la propria assenza il signor:

* **VOLPATO Fabrizio**, nato a Torino (TO) il 7 settembre 1961, codice fiscale VLP FRZ 61P07 L219G, Vice Presidente;

Registrato a Torino - DP I
il 07/07/2021
al n. 35587 Serie 1T
con

- che sono presenti e/o rappresentati numero 7 (sette) soci su un totale di 7 (sette), dei quali presenti:

- in proprio fisicamente 3 (tre), e precisamente:
 - * SEGRE Manuela, sopra generalizzata, codice fiscale SGR MNL 58M59 L219Q,
 - * **CAVALLI Umberto**, nato a Torino (TO) il 3 marzo 1964, codice fiscale CVL MRT 64C03 L219I,
 - * **SCAMUZZI Angela Maria**, nata a Torino (TO) il 30 novembre 1956, codice fiscale SCM NLM 56S70 L219I,
- in proprio collegati mediante mezzi di telecomunicazione 2 (due), e precisamente:
 - * SEGRE Claudia, sopra generalizzata,
 - * **SEGRE Marcello**, nato a Torino (TO) il 5 giugno 1963, codice fiscale SGR MCL 63H05 L219K, in collegamento da Il Cairo (Egitto),
- per delega 2 (due), e precisamente:
 - * VOLPATO Fabrizio, sopra generalizzato, per delega conferita a SCAMUZZI Angela Maria, conservata agli atti dell'associazione,
 - * **COPPO Elena**, nata a Torino (TO) il 22 maggio 1969, codice fiscale CPP LNE 69E62 L219K, per delega conferita a CAVALLI Umberto, conservata agli atti dell'associazione, e quindi la totalità degli associati;

- che i soci presenti e rappresentati risultano regolarmente iscritti al libro soci nei termini di legge e di statuto ed in regola ai fini del voto in assemblea, ai sensi dell'articolo 5 (cinque) dello statuto;

- di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la regolarità delle deleghe;

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata - ai sensi dell'articolo 7 (sette) del vigente statuto sociale - mediante avviso di convocazione, in data 17 giugno 2021 inviato agli aventi diritto a mezzo posta elettronica certificata;

- che ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 2020 e successive modifiche l'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione;

- che i mezzi di telecomunicazione utilizzati consentono di regolare lo svolgimento dell'assemblea, di constatare e proclamare i risultati della votazione, di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione e di far partecipare tutti gli intervenuti alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- il regolare funzionamento dei mezzi di telecomunicazione;

- che comunque tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno accettandone la discussione

dichiara

la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, quarto comma, e 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito con modificazioni in Legge 27/2020, la riunione si tiene mediante mezzi di telecomunicazione e s'intende svolta in Torino, presso il mio studio in Via Cialdini numero sedici, dove è presente il Presidente della riunione unitamente a me Notaio.

Aperta la seduta, ed iniziando la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente illustra agli intervenuti le ragioni che rendono opportuno riformulare l'attuale testo dello statuto sociale adeguandolo alla normativa introdotta dalla legge 106/2016 e relativi decreti attuativi (D.Lgs. 117/2017 Riforma del Terzo Settore).

Il Presidente fornisce quindi alcuni chiarimenti in merito a detta normativa ed alla realizzazione da parte del legislatore del Codice del Terzo Settore che si pone come obiettivo la trasparenza delle regole e la verifica del rispetto della stesse da parte della associazione, regole che principalmente sono tre:

- assenza di lucro;
- svolgere attività di interesse generale (come gli interventi e la valorizzazione del patrimonio culturale vincolato);
- essere iscritti al registro unico del Terzo Settore (RUNTS), quest'ultimo obbligatorio al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali già previste per le Onlus.

Lo stesso propone quindi l'adeguamento/modifica della denominazione in "Dare Voce al Silenzio Ente del Terzo Settore" e l'individuazione - ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 comma 1 - delle attività di interesse generale che l'associazione svolge per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ella presenta quindi agli intervenuti il nuovo testo dello statuto stesso, composto di 34 (trentaquattro) articoli che, previa sottoscrizione della comparente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, omessane la lettura per dispensa avutane dalla comparente, precisando che in vista della presente assemblea il nuovo testo dello statuto sociale è già stato messo a disposizione dei soci, affinché ne prendessero visione e dà atto che questi ultimi, testè interpellati al riguardo, hanno dichiarato di essere pienamente edotti del contenuto dello statuto stesso.

Il Presidente informa infine l'assemblea che l'odierna deliberazione verrà assunta con voto verbale espresso.

Udita l'esposizione del Presidente, l'assemblea, preso atto della proposte illustrate dal medesimo, dopo esauriente di-

scussione, con voto favorevole di sette soci presenti e rappresentati, astenuti zero e contrari zero,

D E L I B E R A

I

- di modificare la denominazione dell'associazione in "Dare Voce al Silenzio Ente del Terzo Settore", approvando il seguente nuovo testo dell'articolo 1 (uno) dello statuto:

"ART. 1 - DENOMINAZIONE - È costituita l'Associazione:

"Dare Voce al Silenzio Ente del Terzo Settore"

siglabile, ove consentito, "Dare Voce al Silenzio ETS" (di seguito "Associazione").

L'associazione "Dare Voce al Silenzio Ente del Terzo Settore" siglabile "Dare Voce al Silenzio ETS" fino all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore potrà continuare a qualificarsi come ONLUS mantenendo la denominazione "DARE VOCE AL SILENZIO ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" siglabile "DARE VOCE AL SILENZIO ONLUS" ai fini dei benefici di legge.";

II

- di individuare - ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni - le attività di interesse generale che l'associazione svolge per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, approvando il seguente nuovo testo dell'articolo 3 (tre) dello statuto:

"ART. 3. - SCOPO - FINALITÀ E ATTIVITÀ - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusivo o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'articolo 5 lettera d) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;

- formazione universitaria e post-universitaria, di cui all'articolo 5 lettera g) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui all'articolo 5 lettera h) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 lettera i) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 lettera u) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 s.m.i., e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 s.m.i., di cui all'articolo 5 lettera w) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

In particolare, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti specifiche attività:

a. contribuire alla ricerca, all'approfondimento, all'aggiornamento, alla formazione; in particolare nell'ambito esteso della sofferenza, della cura, del sostegno e dello sviluppo delle persone vittime di maltrattamento, in particolar modo in età infantile;

b. promuovere attività editoriali e ogni forma di comunicazione, su ogni formato, inerenti tematiche dell'Associazione;

c. organizzare convegni, seminari, corsi di formazione e di educazione al contrasto alla violenza in ogni sua forma, in particolare verso i minori e di genere;

d. svolgere attività di formazione e sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado, università, sui temi della violenza sui minori e di genere;

e. svolgere attività di informazione, divulgazione e ricerca applicata ai temi della violenza sui minori e di genere, collaborando con organizzazioni affini, elaborando progetti di ricerca e educazione, promuovendo stili di vita sostenibili e non violenti;

f. promuovere un osservatorio nazionale sui temi della violenza sui minori e di genere;

g. effettuare erogazioni di contributi per la realizzazione di progetti ed iniziative di welfare di comunità o progettualità dal forte impatto sociale, anche in collaborazione con enti del terzo settore o fondazioni bancarie, a soggetti giuridici o privati al fine di contrastare fenomeni di vio-

lenza sui minori e di genere.

È fatto divieto di svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività ad essa connesse o strumentali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo quanto disposto dall'art. 7 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche.";

III

- di approvare la proposta del Presidente circa l'adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale, aggiornato in relazione alla normativa introdotta dalla legge 106/2016 e relativi decreti attuativi (D.Lgs. 117/2017 Riforma del Terzo Settore), e di approvare pertanto, articolo per articolo e nel suo complesso, detto nuovo testo dello statuto stesso, come sopra allegato sotto alla lettera "A".

IV

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola l'assemblea viene chiusa alle ore diciotto e minuti trenta.

Imposte e spese del presente verbale, annesse e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

(Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.).

La comparente, infine, ricevuta la debita informativa, conferma la già prestata autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla relativa conservazione nei miei archivi, anche informatici (D.Lvo 30 giugno 2003 n.196 e successiva normativa europea).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina con inchiostro indelebile, atto che leggo alla comparente che lo conferma e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti quarantasette.

Occupa questo atto dodici pagine e quanto della tredicesima di quattro fogli.

IN ORIGINALE FIRMATO

Manuela SEGRE

RICCARDO CINQUE

Certifico io sottoscritto RICCARDO CINQUE, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Torino e Pinerolo, che la presente copia su supporto informatico dell'atto e dell'allegato è conforme all'originale del documento analogico ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del D.LGS n. 82/2005 e successive modifiche, che si trasmette per gli usi consentiti dalla Legge.

Torino, dodici luglio duemilaventuno

FILE FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO RICCARDO CINQUE

Allegato "A" al Repertorio n.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Dare Voce al Silenzio - Ente del Terzo Settore"

Denominazione - Sede - Scopo - Durata

ART. 1 - DENOMINAZIONE - È costituita l'Associazione denominata:

"Dare Voce al Silenzio Ente del Terzo Settore"

siglabile, ove consentito, "Dare Voce al Silenzio ETS" (di seguito "Associazione").

L'associazione "Dare Voce al Silenzio Ente del Terzo Settore" siglabile "Dare Voce al Silenzio ETS" fino all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore potrà continuare a qualificarsi come ONLUS mantenendo la denominazione "DARE VOCE AL SILENZIO ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" siglabile "DARE VOCE AL SILENZIO ONLUS" ai fini dei benefici di legge.

ART. 2. - SEDE - L'Associazione "Dare Voce al Silenzio - Ente del Terzo Settore" ha sede nel Comune di Torino.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Con deliberazione degli organi competenti possono essere istituite e sopprese sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale.

ART. 3. - SCOPO - FINALITÀ E ATTIVITÀ - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusivo o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'articolo 5 lettera d) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;
- formazione universitaria e post-universitaria, di cui all'articolo 5 lettera g) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui all'articolo 5 lettera h) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 lettera i) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 lettera u) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 s.m.i., e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 s.m.i., di cui all'articolo 5 lettera w) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

In particolare, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti specifiche attività:

a. contribuire alla ricerca, all'approfondimento, all'aggiornamento, alla formazione; in particolare nell'ambito esteso della sofferenza, della cura, del sostegno e dello sviluppo delle persone vittime di maltrattamento, in particolar modo in età infantile;

b. promuovere attività editoriali e ogni forma di comunicazione, su ogni formato, inerenti tematiche dell'Associazione;

c. organizzare convegni, seminari, corsi di formazione e di educazione al contrasto alla violenza in ogni sua forma, in particolare verso i minori e di genere;

d. svolgere attività di formazione e sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado, università, sui temi della violenza sui minori e di genere;

e. svolgere attività di informazione, divulgazione e ricerca applicata ai temi della violenza sui minori e di genere, collaborando con organizzazioni affini, elaborando progetti di ricerca e educazione, promuovendo stili di vita sostenibili e non violenti;

f. promuovere un osservatorio nazionale sui temi della violenza sui minori e di genere;

g. effettuare erogazioni di contributi per la realizzazione di progetti ed iniziative di welfare di comunità o progettualità dal forte impatto sociale, anche in collaborazione con enti del terzo settore o fondazioni bancarie, a soggetti giuridici o privati al fine di

contrastare fenomeni di violenza sui minori e di genere.
È fatto divieto di svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività ad essa connesse o strumentali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo quanto disposto dall'art. 7 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

ART. 4. - DURATA - L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'Assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

Patrimonio - Quota associativa - Esercizio associativo

ART. 5. - PATRIMONIO - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, all'esito del riconoscimento della personalità giuridica, ove iscritto nel Registro delle Imprese, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti c.c.

ART. 6. - QUOTA ASSOCIATIVA - La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle

riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 7. - ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO -

Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro centoventi giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il rendiconto finanziario e sarà predisposto il rendiconto preventivo del successivo esercizio.

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sia pari o superiore a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) annui, sarà obbligatorio redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio o rendiconto finanziario sarà redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del terzo settore.

Il bilancio o rendiconto dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore.

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) annui, l'Associazione deve depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'Associazione deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 41 d.lgs. 117/2017, cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 8 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali

redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ART. 9. - UTILI E AVANZI DI GESTIONE - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Associati

ART. 10. - ASSOCIATI - Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

2) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si

pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ART. 11. - DIRITTI ED OBBLIGHI - Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 12. - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO - La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni volontarie, o per esclusione.

La dichiarazione di dimissioni ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Cause di esclusione sono:

- la morosità;
- la perdita dei requisiti per l'ingresso;
- il mancato rispetto degli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi;
- arrecare danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione.

La morosità è dichiarata dall'organo amministrativo.

L'esclusione per perdita dei requisiti o per violazione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver

ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili né trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Amministrazione

ART. 13. - CONSIGLIO DIRETTIVO - L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di anni tre.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 c.c.

L'assunzione della carica è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

La nomina degli amministratori è riservata all'Assemblea.

I componenti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione per cooptazione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

ART. 14. - ORGANI DEL CONSIGLIO - Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio direttivo è Presidente dell'Associazione.

ART. 15. - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO - Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, al fine di deliberare sui bilanci finale e preventivo e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal

Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 16. - POTERI DEL CONSIGLIO - Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito Regolamento vincolante per tutti gli Associati;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo annuale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea eventuali Regolamenti;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;
- eleggere il presidente e vicepresidente;
- nominare il tesoriere
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il consiglio direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea.

Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter c.c.

Presidente

ART. 17. - POTERI DEL PRESIDENTE - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla

base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente, ove designato, o dal componente del Consiglio più anziano di età.

Tesoriere

ART. 18. - TESORIERE - Il tesoriere gestisce ed amministra il patrimonio dell'Associazione seguendo quanto deliberato dal Consiglio direttivo ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità l'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali e delle riunioni degli organi collegiali;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

Assemblee

ART. 19. - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - Gli associati sono convocati in Assemblea dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

ART. 20. - DELIBERE - L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo.
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,

dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

1) delibera sui Regolamenti associativi proposti dal Consiglio direttivo.

ART. 21. - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione e siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro Associati.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante deleghe in forma scritta.

Ciascun associato maggiore di età ha inderogabilmente diritto al voto.

Ciascun Associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega in forma scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato non può ricevere deleghe da oltre tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e da oltre cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché con mezzi che consentano di accertare l'identità e la legittimazione dell'Associato e sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 22. - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato.

ART. 23. - MAGGIORANZE ASSEMBLEARI - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

Organi di Controllo

ART. 24. - NOMINA E REQUISITI - La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti

limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ART. 25. - POTERI - L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisione legale dei conti

ART. 26. - REVISIONE LEGALE DEI CONTI - Salvo quanto previsto dall'art. 24, l'Ente dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (unmilione centomila virgola zero zero);

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (duemilioni duecentomila virgola zero zero);

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati

costituiti patrimoni destinati.

Degli Organi associativi

ART. 27. - RESPONSABILITÀ - Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 c.c. e dell'art. 15 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

ART. 28. - DENUNZIA AL TRIBUNALE O AGLI ORGANI DI CONTROLLO

- 1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 c.c., in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati ove si superi il numero di cinquecento associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, secondo comma, c.c.

VOLONTARI E LAVORATORI

ART. 29. - VOLONTARI - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento

dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 30. - LAVORATORI - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Scioglimento

ART. 31. - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO - Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'Assemblea. In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 45, primo comma, d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. A tal fine, l'ente è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche la richiesta di parere; decorsi trenta giorni dalla ricezione, in assenza di risposta, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Controversie

ART. 32. - Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un arbitro, amichevole compositore, nominato da Presidente del Tribunale di Torino, su istanza della parte più diligente.

L'arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità ed, in ogni caso, uniformandosi allo spirito del presente statuto. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nè quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria.

La sede dell'arbitrato sarà Torino e l'arbitrato sarà rituale.

ART. 33. - RINVIO A NORME DI LEGGE - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applica quanto stabilito dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

ART. 34. - NORMA TRANSITORIA - Il riferimento, nel presente statuto, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si intenderà efficace a decorrere dall'operatività del medesimo.

